

STATUTO

**NEXT PROJECT- SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA DINOLOCO 25

Numero REA: AG - 155196

Codice fiscale: 02026870846

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B
REP.N.15047 RACC.N.5316

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione - Sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Agrigento, la Società cooperativa denominata

"Next Project - Società cooperativa sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero e trasferire la sede legale all'interno dello stesso comune.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 luglio 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-

zamento del movimento cooperativo unitario italiano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad organizzazioni cooperativistiche riconosciute a livello nazionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La cooperativa organizza una impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;
- residenze sanitarie assistite (RSA);
- comunità terapeutiche assistite;
- centri di incontro per le attività culturali, ricreative ed occupazionali;
- consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche;
- centri di soggiorno per turismo sociale;
- servizi di trasporto per disabili;
- beni confiscati alla criminalità organizzata;
- gestione di immobili dismessi da Enti pubblici e privati;

- case famiglia, gruppo appartamento, comunità alloggio, case di riposo, case albergo, case protette, centri di riabilitazione, centri di accoglienza;

- la promozione di servizi mensa e di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

- attività lavorative (produzione di beni o erogazione di servizi) finalizzate all'inserimento sociale di persone svantaggiate;

- servizio di telesoccorso;

- asili nido, micro nido aziendali, ludoteche, baby parking, scuole materne ed elementari, nonché servizi ausiliari di collegamento, anche in collaborazione con gli Enti Locali e equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psico - pedagogiche;

- istituire e gestire servizi sociali, centri socio - medico

- psico - pedagogici completi di servizio di orientamento professionale;

- centri di mediazione e/o segretariato familiare e/o sociale;

- gestire scuole parificate, corsi di qualificazione, colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio di cui sopra;

- attività di volontariato in favore di tutti i soggetti bisognevoli di conforto, assistenza e cura, socio assistenziale e sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;

- servizio civile;

- servizio civico;

- progettare organizzare e/o gestire servizi a favore degli immigrati extracomunitari;

- attività e servizi in favore di detenuti anche affidati ai servizi sociali o presso le carceri anche attraverso la stipula di apposite convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia, con i Comuni ed altri Enti sia pubblici che privati;

- attività di tirocinio per l'Università e istituti di formazione pubblici e privati;

- servizi ed interventi a favore dei PVS (Paesi in Via di Sviluppo);

- promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di assistenza, sociale e sanitaria;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo o alla riabilitazione psico-fisico e sensoriale delle persone;

- promozione, istituzione e gestione di iniziative di assistenza, accompagnamento e trasporto di portatori di handicap

fisici, psichici e sensoriali;

- progettazione, realizzazione e/o assistenza alla progettazione per conto terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, scolasti e universitario;

- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità tra donne, uomini e persone socialmente svantaggiate nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale e nella presenza nelle istituzioni;

- istituzione, organizzazione e gestione di corsi di formazione/aggiornamento professionale e/o interventi di orientamento scolastico, universitario e professionale;

- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;

- svolgimento di attività di import - export di beni e/o di scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che facilitino l'integrazione tra nazioni, popoli e culture;

- organizzazione e sponsorizzazione degli associati o di terzi, che ne facciano espressa richiesta motivata, per la partecipazione a fiere, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, viaggi di studio e culturali, iniziative ricreative e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura;

- esercizio dell'attività di informazione, di divulgazione, di documentazione, svolgimento di iniziative editoriali, seminariali e di dibattito;

- turismo sociale, agricoltura sociale;

- la realizzazione e la gestione di agriturismi, ristoranti, caffetterie e strutture recettive in genere compresa l'attività di affittacamere;

- gestione di beni demaniali e museali;

- progettazione sociale;

- servizi a favore di anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minori, donne e ragazze madri, tossicodipendenti, alcolisti alcolodipendenti;

- servizi a sostegno di soggetti a rischio di marginalità o esclusione sociale, e in stato di grave degrado;

- servizi di consulenza previdenziale.

La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b), potrà svolgere i seguenti servizi:

1. la raccolta differenziata di R.S.U. e loro smaltimento attraverso impianti idonei al loro trattamento;

2. lo smaltimento di rifiuti ospedalieri con l'ausilio di opportuni strumenti ed inceneritori;

3. lo smaltimento di rifiuti speciali, con particolare riferimento all'amianto e suoi derivati, a mezzo di moderne tecniche di rimozione e deposito a discarica;

4. la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di depurazione;

5. svolgere attività di trasporto in c/terzi di materiale di ogni tipo, in particolare raccolta e trasporto di frazione di RSU raccolti in modo differenziato e di rifiuti ingombranti;

6. procedere alla raccolta e distribuzione di indumenti usati;

7. la realizzazione e gestione di discariche;

8. la creazione di una rete di servizi attrezzata, con opportuno supporto computerizzato e telematico, per la progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;

9. la realizzazione e/o gestione di aree di riserva ambientale e protezione di specie di interesse ecologico;

10. la gestione di impianti per lo stoccaggio ed il riciclaggio dei rifiuti urbani;

11. la pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) e di locali pubblici e privati;

12. la gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato;

13. fornire servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;

14. eseguire lavori in ambito di impiantistica elettrica ed adeguamento a norma dei sistemi elettrici ad uso civile ed industriale nonché gestire punti per la fornitura di materiale idoneo a tale attività;

15. promuovere, realizzare, sviluppare e gestire impianti ricettivi per il turismo:

16. La gestione di Centri Pasti, modernamente concepiti, per la fornitura e distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità, ecc.

17. L'organizzazione di attività di catering e ristorazione, procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasto (ticket);

18. L'organizzazione di buffet e ricevimenti;

19. La gestione di strutture ricettive di ogni tipo: alberghi, campeggi, ostelli, ristoranti, bar, circoli sportivi, villaggi turistici, strutture agrituristiche, ecc.

20. Organizzare escursioni per la valorizzazione di ambienti di interesse naturalistico, ecologico, ambientale, florofaunistico;

21. Gestire quindi mezzi di trasporto urbano ed extraurbano;

22. Curare la salvaguardia del patrimonio culturale, librario, artistico, monumentale e la sua divulgazione attraverso l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, mostre-mercato, convegni nonché l'organizzazione di manifestazioni a sfondo culturale e turistico;

23. la gestione di beni culturali con emissione dei relativi

biglietti;

24. l'apertura di punti vendita di oggettistica e souvenir per i turisti;

25. la messa in opera di un supporto tecnico per le imprese atto a fornire consulenza ed assistenza in materia di elaborazione dati contabili, indagini di mercato, progettazione tecnica, organizzazione di campagne pubblicitarie, gestione servizi di riscossione tributi;

26. mettere a punto procedure telematiche per la messa in rete dei servizi attraverso sistemi internet o intranet;

27. organizzare corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale promossi con risorse regionali, nazionali e/o comunitarie;

28. Stipulare convenzioni con personale specializzato, laddove non ve ne sia disponibilità tra i soci, per la prestazione di consulenze e lavori.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare, industriale e commerciale, anche in ambito europeo, connessi ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni, anche azionarie, in società di capitale aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine o complementare a quello sopraindicato e potrà partecipare a raggruppamenti di imprese ed aderire a consorzi di cooperative ed associazioni con altre imprese o società operanti nello stesso settore ed in particolare potrà costituire a consorzi di garanzia collettiva fidi, accettare lasciti e donazioni.

La cooperativa potrà infine richiedere e usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere disposte dalla C.E., dallo Statuto Italiano, dalle regioni e da ogni altro ente, sia pubblico che privato. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-

ziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo mantenimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-

tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie so-

no demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a euro 1500,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-

tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato e se ne ricorrono le condizioni secondo le norme vigenti.

Art. 26 (Assemblea)

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione me-

dian­te av­vi­so, con­te­nente l'in­di­ca­zio­ne delle ma­terie da trat­ta­re, del lu­ogo (nella sede o altrove purchè nel terri­to­rio na­zio­nale) dell'adunanza, e la data e ora della prima e della se­conda con­vo­ca­zio­ne, che deve es­se­re fissata al­meno 24 ore dopo la prima, se­con­do la mo­da­li­tà se­guen­te: av­vi­so da af­fig­gersi nel lo­cale della sede so­cia­le al­meno 10 gi­orni prima dell'adunanza unitamente ad av­vi­so co­mu­ni­cato ai so­ci con mezzi idonei che ga­ran­ti­sca­no la pro­va dell'av­ve­nu­to ri­ce­vi­men­to al­meno 10 gi­orni prima dell'as­sem­blea.

In man­canza dell'adem­pi­men­to delle sud­de­tte for­ma­li­tà, l'As­sem­blea si re­puta va­li­da­men­te co­sti­tu­ita quan­do ad essa par­te­ci­pano tutti i so­ci con di­rit­to di vo­to e tutti gli Am­mi­ni­stra­to­ri e Sin­daci so­no pre­sen­ti o in­for­ma­ti della ri­u­ni­one e nes­su­no si op­pone alla trat­ta­zio­ne degli ar­go­men­ti.

Art. 27 (Fun­zio­ni dell'As­sem­blea)

L'As­sem­blea:

- 1) ap­pro­va il bi­lan­cio e des­ti­na gli u­ti­li;
- 2) de­li­bera sulla em­is­sione delle quote des­ti­na­te ai so­ci so­vor­ven­to­ri sta­bi­len­done gli im­por­ti ed i ca­rat­te­ri di cui al pre­ce­den­te art. 17, non­ché sui vo­ti spet­tan­ti se­con­do i con­fe­ri­men­ti;
- 3) pro­ce­de alla no­mi­na dell'Or­gano am­mi­ni­stra­ti­vo;
- 4) pro­ce­de alla e­ven­tu­ale no­mi­na dei Sin­daci e del Pre­si­den­te del Col­legio sin­da­cale;
- 5) de­ter­mi­na la mi­su­ra dei com­pen­si da cor­ris­pon­dere agli Am­mi­ni­stra­to­ri ed ai Sin­daci;
- 6) ap­pro­va i re­go­la­men­ti in­ter­ni;
- 7) de­li­bera di co­m­pie­re ope­ra­zio­ni che co­m­por­ta­no una so­stan­zia­le mo­di­fi­ca­zio­ne dell'og­get­to so­cia­le de­ter­mi­na­to nell'at­to co­sti­tu­ti­vo o una ri­le­van­te mo­di­fi­ca­zio­ne dei di­rit­ti dei so­ci;
- 8) pro­vede alle mo­di­fi­che dell'At­to Co­sti­tu­ti­vo;
- 9) de­li­bera sulla re­spon­sa­bi­li­tà degli Am­mi­ni­stra­to­ri e dei Sin­daci;
- 10) de­li­bera su tutti gli al­tri og­get­ti ri­ser­va­ti alla sua co­m­pe­tenza dalla legge, dal pre­sen­te sta­tu­to, non­ché sugli ar­go­men­ti che l'Or­gano am­mi­ni­stra­ti­vo sot­to­pone alla sua ap­pro­va­zio­ne.

Il ver­ba­le dell'As­sem­blea che de­li­bera in me­rito al pre­ce­den­te pun­to 8 deve es­se­re re­dat­to da un no­taio.

L'As­sem­blea ha lu­ogo al­meno una volta all'an­no nei tem­pi in­di­ca­ti all'art. 26.

L'As­sem­blea in­oltre può es­se­re con­vo­cata tutte le volte che l'Or­gano am­mi­ni­stra­ti­vo lo cre­da ne­ces­sa­rio, ov­vero per la trat­ta­zio­ne di ar­go­men­ti che tan­ti so­ci che rap­pre­sen­ta­no al­meno un terzo dei vo­ti spet­tan­ti a tutti i so­ci sot­to­pon­ga­no alla loro ap­pro­va­zio­ne, facen­done do­man­da scrit­ta agli Am­mi­ni­stra­to­ri.

In que­sto ul­ti­mo ca­so, la con­vo­ca­zio­ne deve ave­re lu­ogo sen­za ri­tar­do e co­mun­que non ol­tre ven­ti gi­orni dalla data della

richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

ne, su decisione dei soci in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione si compone da un numero minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri.

L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo si è stato ricostituito.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti o

affini fino al terzo grado.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e da un segretario. Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c..

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

In caso di nomina del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del consiglio.

In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori

, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente dell'organizzazione cooperativistica a cui la cooperativa aderisce, che provvede alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il presidente non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme

delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Elena Guarneri - Avv. Claudia Gucciardo, Notaio.

Segue l'impronta del sigillo:

"GUCCIARDO CLAUDIA DI PAOLO NOTAIO IN AGRIGENTO"

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Agrigento - Autorizzazione numero 45731 del 21/08/2002 - emanata dal Ministero delle Finanze - Dipartimento dell'Entrate - Ufficio delle Entrate di Agrigento. Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su originale cartaceo, ai sensi dell'art.23, commi 3, 4 e 5 del D.lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.